



COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. DI ENNA

II° SETTORE
“Settore socio-assistenziale e culturale”

REGOLAMENTO

ASSISTENZA ECONOMICA

ART.1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.13 della L.R. n° 10/1991 **(1)**, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART.2

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

Il Comune di Catenanuova provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall'art 3 della L.R. n°22/86 **(2)**, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28/05/1987 **(3)**, dell'art.3 della L.R.n° 1/79 **(4)** e dell'art.12 della L.R.n° 33/91 **(5)**.

L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:

- alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione del reddito;
- alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica anche in relazione ai fatti e agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

ART.3

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
 - a) Assistenza economica urgente;
 - b) Assistenza economica straordinaria;
 - c) Assistenza economica continuativa;
 - d) Assistenza economica per servizio alla collettività;
 - e) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
 - f) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri.

- 2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di Legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

ART.4

SOGGETTI ASSISTIBILI

- 1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini italiani o appartenenti a stati dell'Unione Europea residenti nel Comune da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni.

La residenza anagrafica e quella di fatto devono coincidere, in caso di discordanza sarà considerata prevalente la residenza di fatto.

- 2) Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri ed i soggetti che non abbiano maturato il periodo di residenza di cui al precedente comma.

ART.5

ESPLICITA ZIONI DELLO STATO DI DISAGIO/BISOGNO ECONOMICO CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE FORME DI ASSISTENZA/FABBISOGNO ASSISTENZIALE

In relazione al precedente art.3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sotto riportati:

- a) agli effetti dell'assistenza economica straordinaria lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale precedente a quello in cui si produce l'istanza e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento.
- b) agli effetti dell'assistenza continuativa si considerano in condizioni di disagio/bisogno economico i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del "MINIMO VITALE" inteso come livello reddituale per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale; in modo che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra il reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare;

ART.6

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

- 1) In relazione al precedente articolo, sub lettera b e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del "MINIMO VITALE", idonea a fare fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, s'intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.
- 2) Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:

- CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al 1° comma
- CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al 1° comma
- FAMILIARI A CARICO FINO A 14 ANNI D'ETÀ: 35% della quota base di cui al 1° comma;
- ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base di cui al 1° comma.

3) Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente articolo viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:

- a) alimentazione
- b) abbigliamento
- c) governo della casa (arredamento essenziale e igienicità degli ambienti)
- d) vita di relazione.

4) Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio comunale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché degli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quello conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazioni reddituali agli effetti impositivi.

Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Il raffronto fra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo.

ART.7

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 1) La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale.
- 2) All'istanza dovrà essere allegata autodichiarazione resa nelle forme di legge, sempre su moduli predisposti dal servizio sociale, atti ad evidenziare lo stato di bisogno.

ART.8

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA URGENTE O DI EMERGENZA

Per fare fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, si può disporre, nel rispetto dell'art. 5 della L.R.n° 1/79 (6), l'erogazione di un contributo straordinario in relazione al motivo di bisogno e alla composizione del nucleo familiare, come nel modo seguente:

- €. 100,00 per soggetti e/o nucleo familiare formato da 2 componenti;
- €. 160,00 per nucleo familiare formato da 3 componenti;
- €. 200,00 per nucleo familiare formato da 4 componenti;
- €. 258,00 per nucleo familiare superiore a 4 componenti oppure qualora il soggetto e/o nucleo familiare deve affrontare un viaggio per raggiungere la propria residenza.

ART.9

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art.3 lettera b) rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o nucleo, opportunamente documentate e verificate dall'Assessorato Servizi Sociali, con il supporto della competente unità operativa. Tali situazioni devono concernere:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi che comportano indagini diagnostiche ed interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, con necessità di soggiornare in località distanti, a condizione che le strutture sanitarie locali non siano in grado di erogare relativa assistenza;
- b) acquisto farmaci non coperti dal SSN;
- c) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- d) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- e) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
- f) consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza.

I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

ART.10

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

a) Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche (art.9 lettera a):

I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre regolare istanza allegando oltre alla documentazione indicata al precedente art.7, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso ad altri Enti di competenza e se abbia o meno

ricevuto rimborsi, specificandone, in caso positivo l'entità complessiva.

Nella fattispecie si prescinde dalle condizioni di disoccupazione e si considera come reddito base quello dell'intero nucleo familiare corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo pensionistico INPS annualmente rivalutato, applicando i parametri di cui all'art. 6.

Il contributo straordinario viene determinato sulla base delle spese sostenute e documentate in originale ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di €. 1.550,00.

b) Contributo per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN -art.9 lett.b

Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso nella misura del 70% del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempreché si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri previsti in fascia A e fascia B, previa presentazione di pezzi giustificative comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti.

c) Contributo straordinario per ospitalità/contributo straordinario per perdita alloggio (art.9-lett. "c")

I cittadini che intendono accedere a tale beneficio dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente articolo 7, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

Il servizio sociale comunale sulla base della valutazione complessiva della situazione familiare, potrà proporre:

a) il contributo straordinario/ospitalità e/o economico straordinario.

Il predetto contributo soggiace alla seguente disciplina:

- l'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo necessario a ricercare una soluzione alloggiativa. Essa non può protrarsi per un periodo superiore a giorni quindici e può fare seguito un contributo economico per perdita alloggio;

Tale Contributo viene determinato su proposta del servizio sociale, entro il limite massimo di € 774,69 ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute/fatture in originale. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare una volta e mezzo il minimo vitale.

d) Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso, abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale.(art.9- lettera d).

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art.7, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato tenendo conto, a tal fine del carico familiare e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi il triplo del minimo vitale, come nel modo seguente:

- € 774,00 per soggetti e/o nucleo familiare di 2 componenti;
- € 900,00 per nucleo familiare di 3 componenti;
- € 1.000,00 per nucleo familiare di 4 componenti;
- € 1.291,00 per nucleo familiare superiore a 4 componenti.

e) Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria, (art.9-lettera "e").

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art.7, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Il contributo è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata al punto a) e b)- art.9 viene determinato nella misura di € 774,00 e a condizione che il reddito complessivo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

f) Contributo per forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza.

Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un contributo per le spese sostenute per le forniture per la casa (spesa allacciamento Enel, canone acqua, etc.) nella misura massima annua di € 500,00.

Dovrà essere presentata istanza allegando, oltre la documentazione indicata al precedente art. 7, la documentazione in originale delle ricevute (fatture, bollette).

ART. 11

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE FUNERARIE PER GLI INDIGENTI

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale sostiene la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avviene presso la propria abitazione ubicata nel territorio comunale.

ART.12

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

- 1) L'Amministrazione Comunale al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale può concedere l'assistenza economica continuativa, nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale".
 - 2) L'assistenza economica continuativa può essere erogata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - residenza secondo quanto previsto dal precedente art.4;
 - mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale;
 - 3) L'intervento assistenziale consiste nella erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica del "minimo vitale" come determinata al precedente art.6, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.
 - 4) L'assistenza economica continuativa è concessa per mesi dodici, con revisione semestrale, e può essere sospesa, in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro.
 - 5) I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza corredata dalla documentazione specificata all'art. 7 del presente regolamento e da dichiarazione attestante la particolare condizione di disagio economico.
- L'assistenza può essere erogata:
- a) ai cittadini con incapacità lavorative di tutti i componenti il nucleo familiare, adeguatamente comprovata da documentazione sanitaria rilasciata dall'A.U.S. L;
 - b) ai nuclei familiari ex ENAOLI sino al compimento del 18° anno di età e comunque non oltre il 25° anno se lo studente orfano è in regola con il corso di studi universitari;
 - c) ai soggetti mutilati ed invalidi del lavoro, ex ANMIL, in stato di bisogno accertato.

ART.13

L'ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

- 1) Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione di apposito progetto obiettivo, che potrà essere predisposto in collaborazione dei servizi DSM-SERT dell'Azienda sanitaria locale e di altri servizi territoriali e comunali.
- 2) L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza.
- 3) I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata da autocertificazione dei requisiti previsti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
 - interventi in materia di protezione civile;
 - prestazioni di servizi alle persone assistite dal Comune;
 - servizio di vigilanza, salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 - quant' altro l'amministrazione ritenga necessario.
- 4) Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato nè a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera - ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile- avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non soggette ad I.V.A., in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.
 - 5) I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
 - 6) Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario mensile di € 350,00 per un'attività della durata minima di 60 ore mensili. In ogni caso, gli "stessi" soggetti, non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a 3 (tre) mesi lavorativi.
 - 7) Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno, sempre non superiore a tre mesi. L'eventuale riutilizzazione del soggetto assistito dovrà essere opportunamente motivata dal servizio sociale comunale.
 - 8) L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno, predisporrà, in base alla disponibilità economica, l'elenco dei soggetti assistibili.
 - 9) Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti ex detenuti, tossicodipendenti sottoposti a recupero e soggetti che hanno problemi con la giustizia.
 - 10) L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.
 - 11) L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti interessati, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

ART.14

CONTRIBUTI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI

- 1) Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità, nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'Amministrazione comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti: stato civile nubile e condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 18 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico:
 - a) residenza nel comune da almeno un anno;
 - b) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
 - c) stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato.


- 2) Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:
 - alla data del parto per le gestanti nubili
 - al compimento del 18° anno di età del figlio, per le ragazze madri.L'Ufficio, trimestralmente provvederà a verificare il perdurare dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione
- 3) L'assistenza economica cessa, comunque nei seguenti casi:
 - a) quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi in stato di convivenza;
 - b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - c) per emigrazione della richiedente; quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
 - d) al raggiungimento del 18° anno di età del minore;
 - e) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
 - f) a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici;
- 4) L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile del contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, fermo restando la verifica periodica dei requisiti.

ART.15

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI, DISABILI, ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE O DIMESSI DA STRUTTURE RESIDENZIALI

- 1) Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili, anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa a favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.
- 2) Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione comunale, contestualmente all'approvazione del programma degli interventi socio-assistenziali. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta del servizio sociale comunale, può essere concesso anche sotto forma di assegno.
- 3) Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già deistituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al precedente comma.
- 4) Possono richiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata dalla autocertificazione indicata all'art.7 del presente regolamento i cittadini/nuclei familiari il cui reddito complessivo non sia superiore una volta e mezzo del minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori disabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio/lungo (non inferiore a otto mesi)

- 5) L'istanza, nel caso in cui conseguente a deistituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.
- 6) Il servizio sociale verificherà l'andamento del progetto ed ha facoltà di sospendere il beneficio, qualora non vengono rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.
- 7) Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati è alternativa ad ogni altra forma di assistenza economica.



Titolo IV

ART.16

Tutti i Contributi previsti dal presente regolamento sono alternativi ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione di quella straordinaria disciplinata dall'art. 9, punti a) e b) del presente regolamento.

ART. 17

Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie che il Comune può conseguire attraverso i propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali acquisibili, in sede di predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente regolamento oppure soltanto alcune di esse gli interventi assistenziali stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione e corrispondenti alle risorse desumibili dal bilancio di previsione, come saranno dettagliate nel contesto del P.E.G.

ART. 18

Il presente regolamento annulla ogni precedente regolamento relativo agli interventi assistenziali precedentemente descritti.

Note:

- (1) L'art. 13 della legge 30 Aprile 1991 n° 10 così recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

- (2) La L.R. 09/05/1986 n° 22, dettante norme per il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, all'art. 3 recita:

"Gli interventi socio assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento sono le seguenti:

- a) segretariato sociale;
- b) servizio sociale professionale;
- c) assistenza economica;
- d) assistenza domiciliare;
- e) centri diurni di assistenza e di incontro per i minori, inabili ed anziani;
- f) comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- g) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- h) soggiorni vacanze;
- i) assistenza abitativa;
- l) affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
- m) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- n) intervento di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti nelle lettere precedenti;
- o) assegni personali in casi di preaffidamento od in conseguenza di dimissioni di minori, di anziani e di inabili già ricoverati;
- p) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- q) assistenza post-penitenziaria;
- r) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- s) altre forme di assistenza.

- (3) Il D.P.R.S. 28 Maggio 1987 pubblicato nella GURS del 18/07/87 approva lo schema di regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali ed in particolare sull'assistenza economica.

- (4) L'art. 3 della L.R. n° 2 Gennaio 1979, n° 1, richiamato dall'art. 16 della legge regionale 9 Giugno 1986 n° 22, così recita:

"In materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai comuni le competenze relative a:

- a) ricovero di minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro presso gli istituti di assistenza, di beneficenza e di istruzione;
- b) assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui all'art. 2 del D.P.R. del 30 Agosto 1975, n° 636;
- c) interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 Ottobre 1970, n° 744 e successive modificazioni;
- d) assistenza estiva ed invernale ai minori;
- e) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- f) assistenza penitenziaria;
- g) interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile ed amministrativa;
- h) interventi assistenziali in favore dei non vedenti".

- (5) L'art. 12 della L.R. n° 33/1991 aggiunge alle competenze dei Comuni previste dall'art. 16 della L.R. n° 22/1986 gli interventi assistenziali in favore dei minori illegittimi di cui al R.D. n° 798/1997, convertito nella legge n° 2838/1928, e successive modifiche ed integrazioni. e dalla legge 23/12/1995 n° 698.
- (6) L'art. 5 della L.R. 2 Gennaio 1979 n° 1 così recita: "Nel rispetto delle previsioni finanziarie ed entro il limite mensile di un decimo dei relativi stanziamenti, i sindaci provvedono, con propri atti, agli interventi assistenziali urgenti o di emergenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e già di competenza dei soppressi enti comunali di assistenza".

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

ART. 1 — Oggetto e finalità del regolamento	» 2
ART. 2 — Servizio di assistenza economica	» 2
ART. 3 — Forme di assistenza economica	» 2
ART. 4 — Soggetti assistibili	» 3
ART. 5 — Esplicitazioni dello stato di disagio/bisogno economico con riferimento alle diverse forme di assistenza fabbisogno assistenziale	» 3
ART. 6 — Criteri di determinazione del minimo vitale	» 3
ART. 7 — Modalità per la presentazione delle istanze	» 4

TITOLO II

ART. 8 — Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza	» 5
ART. 9 — Assistenza economica straordinaria	» 5
ART. 0 — Disciplina dei casi di assistenza straordinaria	» 5
ART.11— Contributo straordinario sulle spese funerarie per gli indigenti	» 7

TITOLO III

ART.12— Assistenza economica continuativa	» 8
ART.13— L'assegno economico per servizi a favore della collettività	» 8
ART.14— Contributi in favore di gestanti nubili e ragazze madri	» 9
ART.15— Servizio di assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali	» 10

TITOLO IV

ART.16-.....	»11
ART.17-.....	»11
ART.18-.....	»11